



COMUNE DI LEGGIUNO

PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 Registro Deliberazioni del 19-04-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di aprile alle ore 18:30, nella Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

PARMIGIANI GIOVANNI	Presente	ZARANTONELLO BARBARA	Presente
FANTONI PIER DAVIDE	Presente	BARCO ISEO	Presente
MOLINARI ALESSIO	Presente	VALENA RICCARDO	Presente
COSTANTINI PAOLA	Presente	BETTI BORTOLO	Presente
BODIO CHIARA	Presente	BINDA ELENA	Assente
KELLER GABRIELE RENZO	Presente	INTROINI STEFANO	Assente
RIVA FRANCESCA	Presente		

Presenti...: 11

Assenti....: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Michele Panariello.

Il Signor PARMIGIANI GIOVANNI, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025

Il Sindaco Presidente Giovanni Parmigiani introduce il punto n. 4 all'Ordine del Giorno avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI. AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025".

Il Consigliere Comunale Gabriele Renzo Keller procede ad illustrare la proposta di deliberazione.

Al termine dell'intervento, il Sindaco chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Comunale Riccardo Valena, chiedendo chiarimenti in merito alla previsione per la vendita di materiale, quantificata in € 50.000,00 nel 2024 e € 15.000,00 nel 2025.

Il Consigliere Comunale Gabriele Renzo Keller risponde affermando che trattasi di stima che, per il 2025, risulta di difficile valutazione.

Il Consigliere Comunale Riccardo Valena evidenzia che, anche in merito ai ricavi, si passa da € 32.000,00 a € 9.000,00.

Interviene il Vice Sindaco Pier Davide Fantoni, evidenziando la difficoltà nel fase, oggi, una previsione; continua affermando che i ricavi sono parametrati alle spese preventivate che, comunque, sono al ribasso.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 29.04.2023, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), articolo 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura

"sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Dato atto che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera f) della Legge 27.12.2017, n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera c) della Legge 27.12.2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamati gli atti adottati da ARERA ed, in particolare:

- deliberazione n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- deliberazione n. 444/2019 del 31.10.2019, riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- deliberazione n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- determinazione n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30.03.2021 recante "Avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)";
- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di transizione nella gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la determinazione di AREA n. 2/DRIF/2021 del 04.11.2021, ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Dato atto che la sopra richiamata deliberazione ARERA n. 363/2021, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede, all'articolo 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Dato atto, inoltre, che il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA, nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che, nel caso del Comune di Leggiuno, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito, poiché in Provincia di Varese non sono mai stati costituiti gli EGATO per la gestione del servizio rifiuti ed ogni Comune è considerato Ente territoriale competente (ETC) per gli adempimenti prescritti dalla delibera ARERA;

Considerato che il Comune di Leggiuno, che svolge il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore ECONORD SPA, con nota PEC acquisita al protocollo generale comunale con il n. 1293 del 14.02.2024, il PEF "grezzo" ai sensi dell'articolo 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

Rilevato che, con i dati del PEF del gestore, integrato con i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, i costi inerenti il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico, oltre che quello di svuotamento dei cestini, gestiti direttamente dal Comune, è stato elaborato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 del Comune di Leggiuno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 30.04.2022, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'articolo 1, comma 683 della Legge 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Appurato che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999;

- con Determinazione n. 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 ARERA ha disposto la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Considerato che il Comune di Leggiuno ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 adottata nella seduta del 27.12.2023;

Richiamato l'articolo 3, comma 5-quinques della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, che, a decorrere dal 2022, i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Viste le delibere di ARERA:

- n. 2/2022/a del 13 Gennaio 2022 "Quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- n. 386/2023/R/RIF del 03 Agosto 2023 con la quale ARERA ha istituito i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani che a decorrere dal 01 gennaio 2024 si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
- n. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 relativa a Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani;
- n. 389/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha stabilito le disposizioni per l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021 con riferimento alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024-2025;

Vista la Determina di ARERA del 06.11.2023 n. 1/DTAC, relativa all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della Legge 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 27, lettera b) della Legge 208/2015, il quale prevede che "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che, ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (X_a), necessario alla valorizzazione del parametro pa per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard, da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: "Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020";

Dato atto che viene rispettato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie del 1.026%, calcolato ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A della Deliberazione ARERA 363/2021;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025, aggiornamento biennale 2024-2025, predisposto ai sensi delle citate deliberazioni dell'ARERA;

Preso atto che il piano finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti, in particolare, i documenti di cui all'articolo 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e, più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che si è proceduto, con esito favorevole, alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata con nota registrata al protocollo generale comunale con il n. 2787 in data 05.04.2024, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da cui risulta che sono stati verificati:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) 2024 – 2025 ed i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'articolo 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato che, sulla base del suddetto PEF, risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad € 400.101,00 ma che, a fronte dell'applicazione delle detrazioni di cui al comma 1.4 delle Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, la quota dei costi che verrà coperta con emissione di avvisi di pagamento TARI ammonta ad € 391.397,00;

Rilevato, inoltre, che, del suddetto importo pari a € 391.397,00, l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 188.799,00 di cui € 156.816,47 riferibili alle utenze domestiche ed € 31.982,56 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 202.598,00 di cui € 168.278,00 attribuibili alle utenze domestiche ed € 34.320,00 a quelle non domestiche;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere del Revisore dei Conti Dottor Massimo Bellasio, così come registrato al protocollo generale dell'Ente con il n. 2850 in data 09.04.2024 ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.10.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26.07.2017 e, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 06.12.2019;

Visto che, sulla proposta della presente deliberazione, come previsto dall'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono stati espressi i seguenti pareri ex articolo 49 D.Lgs. n. 267/2000, debitamente allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- favorevole dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole dal Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Richiamato l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, nei modi di legge, con il seguente esito:

Presenti: n. 11 Astenuti: / Votanti: n. 11

Favorevoli n. 11

Contrari /

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2024 – 2025 del Comune di Leggiuno, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021;
3. di dare atto che il suddetto PEF, redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia, rispetta il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A della Deliberazione ARERA 363/2021;
4. di dare atto che il PEF 2024- 2025, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, è costituito da una relazione di accompagnamento e tabella riepilogativa dei costi di gestione, secondo il modello ARERA;
5. di dare atto che, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva e la relativa pubblicazione;
6. di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità ed i criteri individuati dall'Autorità, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuta necessaria;
7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio online, nel sito web istituzionale, del Comune di Leggiuno, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Con i seguenti voti espressi nei modi e termini di legge:

Presenti: n. 11 Astenuti: / Votanti: n. 11

Favorevoli n. 11

Contrari /

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esegibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI PARMIGIANI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Panariello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*